



Milano, 16/09/04
Prot. n. 1127/2004/CT

Decreto Prefettura di Como 9 settembre 2004: annullata l'ordinanza di Drezzo (Co) in materia di pubblica sicurezza

Con decreto datato 9 settembre 2004, prot. 1095/Gab. della Prefettura di Como, è stata annullata l'ordinanza generale in materia di pubblica sicurezza n. 8/04, prot. n. 2838 del Comune di Drezzo. Questa ordinanza, datata 12 luglio 2004, cita due normative attualmente in vigore su tutto il territorio nazionale e che vietano di comparire mascherati o con qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 85 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e art. 5 della L. 22 maggio 1975, n. 152). E' necessario evidenziare come la presa di posizione della Prefettura comasca arrivi a distanza di due mesi dal provvedimento di Drezzo e come durante questo periodo, per ben due volte, la stessa Prefettura abbia pubblicamente riconosciuto la legittimità dell'ordinanza sindacale (singolare il commento della Prefettura di Como riportato dal quotidiano *La Provincia di Como* di venerdì 16 luglio 2004: ***"Dalla valutazione sommaria cui l'ordinanza è stata sottoposta risulta adottata in maniera legittima. Questo significa che è stata adottata dal sindaco in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza nel rispetto delle sue facoltà e delle norme in vigore"***).

Per contro l'ordinanza è stata poi annullata *"...nell'esercizio dei poteri gerarchici attribuiti dall'ordinamento al Prefetto nei confronti del Sindaco..."*, *"...perché viziata da incompetenza e violazione di legge..."* ed in considerazione degli effetti di *"...duplicazione della fonte di obblighi e divieti posti dall'ordinamento"* determinati dall'ordinanza rispetto alle leggi vigenti, citate nella stessa.

Dal decreto prefettizio si evince inoltre come *"...in qualità di capo dell'amministrazione locale il Sindaco, secondo quanto stabilito dall'art. 50 del T.U.E.L. - approvato con D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 -, non ha competenze in materia di pubblica sicurezza"*, mentre precedentemente nel testo di annullamento si ricorda come *"...l'art. 1 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e l'art. 15 della legge 1 aprile 1981 n. 121 attribuiscono al Sindaco, quale ufficiale di governo, le funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza nei comuni dove non siano istituiti commissariati di polizia"* e che *"...l'art. 54 del T.U.E.L., approvato con D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267, specifica il contenuto di tali funzioni conferendo al Sindaco, nella veste di ufficiale di governo, il potere di emanare gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (lett. b)..."*.

Nella parte conclusiva del decreto, si riporta che *"...sussiste un interesse pubblico all'annullamento, anche al fine di evitare disorientamento e confusione in un quadro ordinamentale particolarmente complesso"*.

Al di là però dei fattori tecnico-giuridici che hanno portato all'annullamento dell'ordinanza del Comune di Drezzo - e di quelle approvate nei Comuni di Biassono (Mi) e Azzano Decimo (Pn), analoghe al provvedimento comasco -, è necessario far rilevare come la reale motivazione sia principalmente politica. L'intervento del prefetto comasco è arrivato infatti successivamente ai contatti intercorsi fra più prefetture e dopo le aperture del ministro dell'Interno Pisanu al mondo musulmano (con l'invito a dialogare con l'Islam rivolto ai prefetti); la decisione di adottare la medesima linea di condotta nei confronti dei Comuni coinvolti, risulta evidente dall'analisi dei decreti prefettizi di annullamento.

Nonostante ciò, le leggi citate nel provvedimento sindacale sono comunque in vigore sull'intero territorio nazionale e perciò alle stesse è necessario adeguarsi; **la conclusione è che non è possibile comparire in luogo pubblico o aperto al pubblico mascherati o con qualunque altro mezzo (compreso i veli che coprono il volto) che renda difficoltoso il riconoscimento della persona.**

Cristian Toletini

Segreteria Politica Federale
ctoletini@leganord.org